



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

D.M. n.

- VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;
- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
- VISTE la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma

- Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa”;
- VISTO l’art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l’assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;
- VISTO il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010 ;
- VISTE le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi il 27 luglio e 23 ottobre 2012, indetta dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, con il compito di individuare il contenuto dell’imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Regione Sardegna in conformità al Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTI i verbali della Conferenza di servizi sopra detta, dai quali risulta che le parti hanno ridefinito il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
- VISTA la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 36 del 9 dicembre 2011;
- VISTA la legge regionale 15 marzo 2012 , n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2012 -) pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 11 del 16 marzo 2012;
- CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

DECRETA:

Articolo 1

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente Decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d’interesse economico generale.

Articolo 2

Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa,

vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 divengono obbligatori dal 27 ottobre 2013.

Articolo 4

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art.2, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione dell'intero servizio secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire le singole rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni, tramite gare pubbliche in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario nonché, nel caso in cui ricorra la necessità di aggiudicare la gara con una sola offerta valida, alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 6

La Regione Sardegna provvede all'espletamento delle gare di cui all'art. 5, a pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it il testo dei bandi di gara e della presente imposizione, nonché a fornire informazioni e a mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare stesse ed agli oneri di servizio pubblico.

Articolo 7

Con successivi decreti del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresì approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal singolo vettore.

Articolo 8


A decorrere dalla data del 27 ottobre 2013 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* Serie generale n. 199 del 26 agosto 2008.

Articolo 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

IL VICE MINISTRO
(dot. Mario Ciaccia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Ciaccia', is written over the typed name of the Vice Minister.

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotte :

Alghero-Roma Fiumicino e viceversa;
Aghero-Milano Linate e viceversa;
Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa;
Cagliari-Milano Linate e viceversa;
Olbia-Roma Fiumicino e viceversa;
Olbia-Milano Linate e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano conformemente alle decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 36 punto 2 e 3 della legge 144/99, tenutasi i giorni 27 luglio 2012 e 23 ottobre 2012 ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea fra gli scali aeroportuali di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate.

1. ROTTE ONERATE

Alghero-Roma Fiumicino e viceversa
Alghero- Milano Linate e viceversa
Cagliari- Roma Fiumicino e viceversa
Cagliari-Milano Linate e viceversa
Olbia- Roma Fiumicino e viceversa
Olbia- Milano Linate e viceversa

I servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte sopra indicate devono essere effettuati mediante voli diretti e non via punto intermedio.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti, compatibilmente con il vigente assetto generale, possono riservare alcune bande orarie sugli aeroporti coordinati interessati dagli oneri per l'esecuzione del numero minimo di voli previsto nei presenti oneri.

2. REQUISITI RICHIESTI

Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico su ciascuna delle rotte di cui al paragrafo 1 il vettore interessato deve:

- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
- essere vettore aereo comunitario in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008;

- dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo della rotta accettata, o una capitalizzazione equivalente;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili pari al numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna, così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- accettare il pagamento tramite POS e almeno tre diverse carte di credito e non prevedere alcun onere aggiuntivo o commissione per la vendita dei biglietti via internet;
- autocertificare di aver conseguito nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualità complessivo di almeno l'80% entro i 20 minuti;
- non essere inserito nella cosiddetta "black list" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_it.htm
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
- fornire la cauzione di accettazione di cui al paragrafo 4.1 lettera a) secondo le modalità prescritte;
- esplicitare la griglia tariffaria delle tariffe «libere» che intende applicare alle categorie di passeggeri non agevolate;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali e assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri;
- dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro.

3. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

3.1. In termini di numero di frequenze minime, di orari e di capacità offerta degli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

3.1.1 - SULLA ROTTA ALGHERO – ROMA FIUMICINO E VV. (AHO-FCO e FCO-AHO)

a) Frequenze minime giornaliere

AHO-FCO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3

FCO-AHO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli,

articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

Sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

AHO-FCO

3 voli	4 voli
7.00/7.30	7.00/7.30
13.00/14.30	13.00/14.30
19.30/21.00	19.30/21.00
*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	

Sulla rotta Roma Fiumicino – Alghero dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

FCO-AHO

3 voli	4 voli
8.30/9,30	8.30/9,30
13.30/15.30	13.30/15.30
19.30/22.00	19.30/22.00
*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino

AHO-FCO

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	335	310	359	436	471	525	595	613	577	425	380	346

sulla rotta Roma Fiumicino – Alghero

FCO-AHO

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	335	310	359	436	471	525	595	613	577	425	380	346

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio (cfr. paragrafo 3.4.6).

Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.

Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.1.2. - SULLA ROTTA ALGHERO – MILANO LINATE E VV. (AHO-LIN e LIN -AHO)

a) Frequenze minime giornaliere

AHO-LIN

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	1	1	2	2	3	3	3	3	2	1	1

LIN -AHO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	1	1	2	2	3	3	3	3	2	1	1

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Alghero – Milano Linate dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

AHO-LIN

1 volo	2 voli	3 voli
7.00/7.30	7.00/7.30 19.30/21.00	7.00/7.30 13.00/14.30 19.30/21.00

sulla rotta Milano Linate – Alghero dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

LIN -AHO

1 volo	2 voli	3 voli
19,30/21,00	8,30/9,30 19.30/21.00	8,30/9,30 13.30/15.30 19.30/21.00

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Alghero – Milano Linate

AHO-LIN

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	128	115	130	189	193	287	349	378	304	215	127	148

sulla rotta Milano Linate – Alghero

LIN-AHO

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	128	115	130	189	193	287	349	378	304	215	127	148

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio. (cfr. paragrafo 3.4.6).

Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.

Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.1.3 - SULLA ROTTA CAGLIARI – ROMA FIUMICINO E VV. (CAG-FCO e FCO- CAG)

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-FCO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
7	7	7	7	8	9	10	10	10	9	7	7

FCO- CAG

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
7	7	7	7	8	9	10	10	10	9	7	7

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie:

CAG-FCO

7 voli	8 voli	9 voli	10 voli
6.30/6.45 7.30/8.00 9.00/10.00	6.30/6.45 7.30/8.00 9.00/10.00	6.30/6.45 7.30/8.00 9.00/10.00	6.30/6.45 7.30/8.00 9.00/10.00
12.00/14.00 14.00/15.30	12.00/14.00 4.00/15.30	12.00/14.00 14.00/15.30	12.00/14.00 14.00/15.30
19.00/21.00	19.00/21.00	19.00/21.00	19.00/21.00
*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 3 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 4 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Roma Fiumicino - Cagliari dovranno essere garantiti i seguenti voli nei nelle seguenti fasce orarie:

FCO- CAG

7 voli	8 voli	9 voli	10 voli
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
12.00/13.30 14.00/16.00	12.00/13.30 14.00/16.00	12.00/13.30 14.00/16.00	12.00/13.30 14.00/16.00
17.00/18.30 19.00/20.00 20.30/22.00	17.00/18.30 19.00/20.00 20.30/22.00	17.00/18.30 19.00/20.00 20.30/22.00	17.00/18.30 19.00/20.00 20.30/22.00
*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 3 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 4 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/-15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino

CAG-FCO

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	920	884	946	1095	1206	1365	1457	1398	1369	1236	1024	1068

sulla rotta Roma Fiumicino – Cagliari

FCO- CAG

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	920	884	946	1095	1206	1365	1457	1398	1369	1236	1024	1068

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio (cfr. paragrafo 3.4.6).

Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.

Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.1.4. - SULLA ROTTA CAGLIARI – MILANO LINATE E VV. (CAG-LIN e LIN- CAG)

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-LIN

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
5	5	5	5	6	8	9	9	9	6	5	5

LIN- CAG

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
5	5	5	5	6	8	9	9	9	6	5	5

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari – Milano Linate dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

CAG-LIN

5 voli	6 voli	8 voli	9 voli
7.00/7.30 8.30/9.00 12.00/14.00 20.00/21.00	7.00/7.30 8.30/9.00 12.00/14.00 20.00/21.00	7.00/7.30 8.30/9.00 12.00/14.00 20.00/21.00	7.00/7.30 8.30/9.00 12.00/14.00 20.00/21.00
*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 4 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 5 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Milano Linate - Cagliari dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

LIN - CAG

5 voli	6 voli	8 voli	9 voli
8.30/9.00 12.00/14.30 16.00/18.00 21.00/22.00	8.30/9.00 12.00/14.30 16.00/18.00 21.00/22.00	8.30/9.00 12.00/14.30 16.00/18.00 21.00/22.00	8.30/9.00 12.00/14.30 16.00/18.00 21.00/22.00
*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti..	*i rimanenti 4 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 5 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti..

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Cagliari – Milano Linate

CAG-LIN

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	502	480	500	555	599	975	1060	1185	988	631	536	573

sulla rotta Milano Linate – Cagliari

LIN - CAG

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	502	480	500	555	599	975	1060	1185	988	631	536	573

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio (cfr. paragrafo 3.4.6).

Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.

Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.1.5 - SULLA ROTTA OLBIA – ROMA FIUMICINO E VV. (OLB-FCO e FCO -OLB)

a) Frequenze minime giornaliere

OLB-FCO

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	3	3	3	3	4	5	5	4	3	3	3

FCO- OLB

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	3	3	3	3	4	5	5	4	3	3	3

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Olbia - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

OLB-FCO

3 voli	4 voli	5 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
13.00/14.30	13.00/14.30	13.00/14.30
19.30/21.00	19.30/21.00	19.30/21.00
	*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*i rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Roma Fiumicino - Olbia dovranno essere garantiti i seguenti voli nei seguenti orari

FCO- OLB

3 voli	4 voli	5 voli
8.30/9,30	8.30/9,30	8.30/9,30
13.30/15.30	13.30/15.30	13.30/15.30
19.30/22.00	19.30/22.00	19.30/22.00
	*il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	*I rimanenti 2 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Olbia – Roma Fiumicino

OLB-FCO

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	292	258	313	327	365	527	758	798	545	408	328	335

sulla rotta Roma Fiumicino – Olbia

FCO- OLB

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	292	258	313	327	365	527	758	798	545	408	328	335

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio (cfr. paragrafo 3.4.6).

Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.

Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.1.6. - SULLA ROTTA OLBIA – MILANO LINATE E VV. (OLB-LIN e LIN -OLB)**a) Frequenze minime giornaliere****OLB-LIN**

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2	2	2	2	2	4	6	6	4	2	2	2

LIN - OLB

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2	2	2	2	2	4	6	6	4	2	2	2

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Olbia - Milano Linate dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

OLB-LIN

2 voli	4 voli	6 voli
7.00/7.30 12.00/15.30	7.00/7.30 12.00/15.30 19.30/21.00 *il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	7.00/7.30 12.00/15.30 19.30/21.00 *i rimanenti 3 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Milano Linate - Olbia dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie

LIN - OLB

2 voli	4 voli	6 voli
8.30/9.30 19.30/21.00	8.30/9.30 13.30/15.30 19.30/21.00 *il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	8,30/9,30 13.30/15.30 19.30/21.00 *i rimanenti 3 voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/-15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

sulla rotta Olbia – Milano Linate

OLB-LIN

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	202	191	203	242	268	607	760	829	619	408	328	335

sulla rotta Milano Linate – Olbia

LIN - OLB

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	202	191	203	242	268	607	760	829	619	408	328	335

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze e/o la capacità offerta saranno incrementate secondo le determinazioni assunte con adeguato anticipo in sede di comitato paritetico di monitoraggio (cfr. paragrafo 3.4.6).

Per periodo natalizio si intende dal 20 dicembre all'8 gennaio.

Per periodo pasquale si intende dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo.

3.2 In termini di aeromobili utilizzabili e servizi offerti

3.2.1 Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1 dovranno fornire una capacità minima, che, considerate le frequenze imposte su ciascuna rotta, garantisca il numero minimo di posti previsto sulla rotta stessa.

Dovranno essere decorosamente e confortevolmente allestiti e garantire la usuale reclinabilità dei sedili nel rispetto della vigenti norme internazionali di sicurezza aeronautica. Dovranno infine garantire un seat pitch medio non inferiore a 75 cm.

3.2.2 Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1, saranno caratterizzati con il marchio della Regione Autonoma della Sardegna a cura dei vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico. La Regione Autonoma della Sardegna fornirà ai vettori accettanti i presenti oneri il necessario materiale (poggiatesta, film adesivi) da collocare sugli aeromobili per tutto il periodo di accettazione degli oneri. La Regione Autonoma della Sardegna si riserva inoltre di fornire ai vettori accettanti i presenti oneri materiale pubblicitario di promozione del territorio isolano, che i vettori si obbligano a distribuire ai passeggeri.

3.2.3 Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino una domanda di posti superiore all'80% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è tenuto ad incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per la Regione Autonoma della Sardegna.

Per l'introduzione dei voli supplementari di cui sopra, determinata in sede di comitato paritetico di monitoraggio di cui al paragrafo 3.4.6, le competenti autorità, acquisito il nulla osta della Regione Autonoma della Sardegna, rendono utilizzabili le necessarie bande orarie negli orari disponibili.

3.2.4. Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino una domanda di posti inferiore al 50% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico

sulla rotta, previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna potrà diminuire il numero di posti offerti, esercitando il traffico con aeromobili di capienza inferiore o potrà richiedere al comitato paritetico di monitoraggio di cui al paragrafo 3.4.6 di poter ridurre il numero delle frequenze.

3.2.5. L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti quantitativi minimi previsti dalla presente imposizione, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti. Ugualmente senza contingentamento dovranno avvenire l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa.

3.2.6. A bordo dovrà essere offerto gratuitamente ai passeggeri un servizio di rinfresco. La Regione Autonoma della Sardegna si riserva di concordare con i vettori accettanti i presenti oneri campagne pubblicitarie di promozione dei prodotti della enogastronomia tipica regionale; i vettori accettanti i presenti oneri si obbligano a somministrare tali prodotti ai passeggeri.

3.2.7. Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico si obbliga, in presenza di congrui tempi di trasbordo, a garantire ai passeggeri in uscita dalla Sardegna prenotati su voli in prosecuzione da Fiumicino e da Linate, anche se operati da altri vettori, l'avvio del bagaglio verso la destinazione finale.

3.3. In termini di tariffe:

3.3.1. – E' prevista una tariffa agevolata massima TAM applicabile indiscriminatamente a tutti i passeggeri per i 9 mesi intercorrenti dal 16 settembre al 14 giugno, ed ai soli residenti ed alle categorie di passeggeri equiparati anche nei restanti tre mesi (dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno).

Sono equiparati ai residenti in Sardegna:

- i disabili *;
- gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno *.
- i giovani dai 2 ai 21 anni *;
- gli anziani al di sopra dei 70 anni *

* Senza alcuna discriminazione legata alla nazionalità e/o alla residenza.

Nel trimestre 15 giugno - 15 settembre, ai passeggeri non residenti (e a quelli non appartenenti alle categorie equiparate ai residenti) sarà applicata una tariffa ad articolazione libera, la cui media trimestrale non potrà superare il doppio della tariffa agevolata, con un tetto massimo comunque non superiore al triplo della tariffa agevolata stessa. Il sistema è quindi così articolato:

Tratta	Tariffa Agev. Max	Tariffa non agev. media	Tariffa non agev. max
ALGHERO – Roma Fiumicino	€ 45	€ 90	€ 135
ALGHERO – Milano Linate	€ 55	€ 110	€ 165
CAGLIARI – Roma Fiumicino	€ 45	€ 90	€ 135

CAGLIARI – Milano Linate	€ 55	€ 110	€ 165
OLBIA – Roma Fiumicino	€ 45	€ 90	€ 135
OLBIA – Milano Linate	€ 55	€ 110	€ 165

I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.

3.3.2 - Le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata dal vettore accettante alcuna altra maggiorazione o surcharge non prevista dalla legge, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.

3.3.3 - I biglietti a tariffa onerata per le tratte soggette a OSP sono privi di limitazioni, e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, né alcuna penale per il rimborso, salvo che nei casi di *no show* ingiustificato.

3.3.4 - La distribuzione e la vendita dei biglietti per via telematica è completamente gratuita e non comporta alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

3.3.5 - Le tariffe ed i tetti tariffari sopra indicati verranno aggiornati secondo le seguenti scadenze e modalità:

a) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio -31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva;

b) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per la rotte oggetto della presente imposizione si fissa invariabilmente pari a 25%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 770,72 €/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

3.3.6.- Agli adeguamenti tariffari di cui al precedente paragrafo 3.3.5 provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante decreto direttoriale, sulla base delle risultanze di un'istruttoria congiunta fra ENAC e Regione Autonoma della Sardegna.

La Regione Autonoma della Sardegna darà comunicazione delle variazioni ai vettori operanti sulle rotte onerate

3.3.7 - Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati ed applicati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono illegittimi. Gli adeguamenti si applicano esclusivamente alla tariffa.

3.3.8 – Per i passeggeri barellati, residenti e non residenti, si applica una tariffa massima pari al costo di *110€* tariffa agevolata sulla tratta.

3.3.9 – Tutti i biglietti a tariffa onerata, sia quelli a tariffa agevolata che quelli a tariffa libera con tetto massimo, comprendono senza alcuna maggiorazione, il trasporto del bagaglio a mano del passeggero, nella misura e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché del bagaglio consegnato, per un peso complessivo di Kg. 23 per ciascun passeggero.

3.4. In termini di continuità e regolarità dei servizi.

3.4.1 - Ai sensi dell'art. 16, par. 2 del Regolamento CE n. 1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli.

I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitano il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi sono esclusi per i successivi 5 anni dall'esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna; a tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1 lettera b).

3.4.2 - Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:

- ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%;
- a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo di penale 3.000 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%;
- ad effettuare per ciascun anno l'80% dei voli entro i 20' rispetto all'orario stabilito;
- a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo di penale 2000 euro per ogni volo ritardato eccedente la percentuale annua del 20% di voli ritardati di oltre 20 minuti.

Sono esclusi dall'applicazione delle suddette regole sia i voli il cui ritardo è dovuto a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore sia i voli cancellati per le medesime cause.

3.4.3. – Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione e vendere l'intera capacità dell'aeromobile secondo il regime onerato il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a € 2500 per ciascuna mancata vendita alle condizioni previste.

3.4.4.– Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti per legge il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a € 2500 per ciascun biglietto venduto a tariffa maggiore rispetto a quella massima prevista dai presenti oneri di servizio pubblico.

3.4.5. – Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti per via telematica senza alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a € 1000 per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.

3.4.6. - Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato), del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno per ciascun vettore che opera in regime di oneri di servizio pubblico.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce ogni qual volta richiesto da uno dei componenti. Il Comitato si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni aeroportuali interessate, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le

documenta e propone alla Regione Autonoma della Sardegna l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio e/o l'irrogazione delle sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

Il Comitato delibera sull'incremento e sulla diminuzione dei voli di cui ai precedenti paragrafi 3.2.3 e 3.2.4, nonché sull'adeguamento delle frequenze di cui alla *lett. a)* dei paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6.

3.4.7 Ferme restando le penali di cui ai precedenti paragrafi 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione.

4.1 - I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive, ai sensi dell'art. 16. par. 2, del Reg. (CE) 1008/2008.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, la valutazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, e al fine di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio qualora i vettori non siano in possesso degli slots per operare la rotta, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In ogni caso in fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 30 giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri.

I vettori accettanti si impegnano a:

- a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta che dovrà ammontare a:

euro 200.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero – Roma Fiumicino
euro 160.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero – Milano Linate
euro 500.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari – Roma Fiumicino
euro 800.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari – Milano Linate
euro 100.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia – Roma Fiumicino
euro 200.000	a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia – Milano Linate

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

- b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito.

Tale garanzia dovrà ammontare a:

euro 890.000	a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero – Roma Fiumicino;
euro 510.000	a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero – Milano Linate;

euro 2.290.000	a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari – Roma Fiumicino;
euro 1.690.000	a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari – Milano Linate;
euro 890.000	a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia – Roma Fiumicino
euro 920.000	a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia – Milano Linate

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

- c) fornire alla Regione Autonoma della Sardegna idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

4.2 -L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione Autonoma della Sardegna, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3 -In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purchè complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La Regione Autonoma della Sardegna, sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4.-La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e con l'ENAC, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno.